

*Nullità della notifica del ricorso per separazione – decorrenza dei termini 183 c.p.c.*

Trib. Torino, sez. VII civ., ordinanza 8 luglio 2016 (Pres., rel. Carbonaro)

**Giudizio di separazione – Ricorso – Nullità della notificazione – Effetti – Regressione del processo alla fase presidenziale – Esclusione**

*Alla nullità della notifica del ricorso per separazione giudiziale non consegue la regressione del procedimento alla fase presidenziale, non essendo tale rimedio previsto dall'ordinamento, bensì la revoca degli eventuali provvedimenti provvisori dati dal Presidente, attesa l'incidenza su di essi del vizio di notifica e della mancata costituzione della parte convenuta, ed il dovere del Giudice Istruttore, nell'ambito del suo generale potere di modifica e integrazione dei provvedimenti presidenziali ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 709 c.p.c., di dare i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole, ferme restando tuttavia le determinazioni di impulso processuale contenute nell'ordinanza presidenziale in relazione al passaggio alla fase istruttoria, determinazioni che non vengono travolte dalla nullità della notifica del ricorso ai sensi dell'art. 159 c.p.c.*

**Termini ex art. 183 c.p.c. – Decorrenza – Dies a quo – Differimento – Sussiste**

*La decorrenza dei termini ex art. 183 comma VI c.p.c. può essere differita a data diversa da quella dell'udienza o della notifica del provvedimento pronunciato a seguito di riserva ex art. 186 c.p.c.*

*(Massime a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)*

**ORDINANZA**

La convenuta, costituendosi avanti al Giudice Istruttore, ha eccepito, seppur genericamente, l'illegittimità della notifica del ricorso introduttivo ex art. 143 comma 1 c.p.c. sostenendo che il ricorrente era a conoscenza del luogo ove ella presta attività lavorativa e colà avrebbe dovuto notificare il ricorso ai sensi dell'art. 139 c.p.c.

L'eccezione è fondata e la notifica del ricorso introduttivo è nulla.

La notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. può essere eseguita soltanto se sono ignoti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario.

L'art. 139, comma 1, c.p.c., a sua volta, consente la notifica nel luogo dove il destinatario ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio soltanto se tali luoghi sono situati nel Comune di residenza (Cass. 15755/2004; Cass.

2266/2010; Cass. 2968/2016) ovvero, nel caso in cui la residenza del destinatario sia ignota, nel Comune di dimora e, in caso di ignoranza altresì di tale luogo, in quello di domicilio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 139 c.p.c.

Risulta dagli atti e dalle stesse allegazioni conformi delle parti che la convenuta lavorasse, già al tempo dell'introduzione del procedimento, in ... e, all'epoca della notificazione del ricorso, avesse residenza anagrafica in ..., presso la casa familiare. Tuttavia, è pacifico che il ricorrente sapesse che la convenuta non risiedeva più presso la casa familiare, essendosene ella allontanata, e non vi sono elementi per ritenere che egli fosse a conoscenza del suo luogo di residenza effettiva, sicchè, agli effetti di cui all'art. 139 ultimo comma e 143 c.p.c., il luogo di residenza della convenuta doveva ritenersi ignoto al ricorrente al tempo della notificazione.

Ciò premesso, questo Giudice Istruttore condivide il principio affermato da Cass. 17903/2010 secondo cui deve ritenersi che *“il Comune dove la persona esercita un rapporto di lavoro subordinato ... è un luogo qualificabile come luogo di dimora ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 139 c.p.c. comma ultimo. Conseguentemente, una volta ritenuto che il comune in cui è situato il luogo di lavoro di un soggetto che ivi eserciti un rapporto di lavoro subordinato ... sia qualificabile nel senso su detto, il luogo di lavoro situato in tale Comune deve a sua volta ritenersi luogo idoneo – nel caso in cui non sia possibile effettuare la notificazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c. comma 1, non essendo noto e reperibile il Comune di residenza – per la notifica ai sensi dell'art. 139 c.p.c. ultimo comma.”*

Qualificato, pertanto, il Comune di .. come comune di dimora della convenuta, deve ritenersi che il ricorrente, che ha allegato nel proprio ricorso la prestazione di attività lavorativa da parte della convenuta presso esercizio commerciale sito in ..., conoscesse il luogo di dimora della convenuta; pertanto, la notifica non poteva essere fatta ai sensi dell'art. 143 c.p.c., che presuppone l'ignoranza non solo del luogo di residenza ma anche del luogo di dimora del destinatario, dovendosi al contrario procedere a notifica presso il luogo di lavoro ai sensi dell'art. 139, commi primo e ultimo, c.p.c.

Così non è stato fatto e pertanto la notifica del ricorso introduttivo deve ritenersi nulla. Alla nullità della notifica del ricorso non consegue la regressione del procedimento alla fase presidenziale, non essendo tale rimedio previsto dall'ordinamento (cfr. in termini App. Venezia 7 aprile 2008), bensì la revoca degli eventuali provvedimenti provvisori dati dal Presidente, attesa l'incidenza su di essi del vizio di notifica e della mancata costituzione della parte convenuta, ed il dovere del Giudice Istruttore, nell'ambito del suo generale potere di modifica e integrazione dei provvedimenti presidenziali ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 709 c.p.c., di dare i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole, ferme restando tuttavia le determinazioni di impulso processuale contenute nell'ordinanza presidenziale in relazione al passaggio alla fase istruttoria, determinazioni che non vengono travolte dalla nullità della notifica del ricorso ai sensi dell'art. 159 c.p.c.

Sebbene dagli atti emerga la chiara volontà di entrambe le parti di addivenire a separazione, il tentativo di conciliazione dei coniugi potrà in ogni caso essere esperito dal Giudice Istruttore alla prossima udienza.

Nel merito, pertanto, dovendo questo G.I. emettere ora i provvedimenti urgenti e temporanei nell'interesse dei coniugi, la convenuta chiede disporsi, in via provvisoria, contributo al proprio mantenimento a carico del marito di 500 euro mensili. Il ricorrente si è opposto a tale domanda all'udienza del 6 luglio 2016.

Dalla documentazione agli atti risulta che il ricorrente è dipendente di • Spa, è proprietario esclusivo della casa ove risiede, e ha percepito nel 2014 un reddito annuo imponibile di circa 44.000 euro, equivalente, dedotta l'imposta netta, a circa 2.600 euro mensili netti.

La convenuta è lavoratrice dipendente di • srl e risulta aver percepito nel 2015 un reddito complessivo di circa 13.000 euro, equivalente, dedotte le imposte, a circa 820 euro mensili netti, cifra coerente con le buste paga prodotte. Ella risulta inoltre abitare in casa condotta in locazione per canone di 350 euro mensili (doc. 2 conv.).

Ritiene, pertanto, questo Giudice che lo squilibrio tra le situazioni reddituali e patrimoniali delle parti sia tale da imporre al marito un contributo per il mantenimento della moglie ai sensi dell'art. 156 c.c. nella misura indicata in dispositivo, non disponendo la convenuta di redditi adeguati per il mantenimento tendenziale del tenore di vita matrimoniale, quale desumibile dalle attuali condizioni economiche dei coniugi.

Vista la richiesta di entrambe le parti, si concedono i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.

P.Q.M.

DICHIARA la nullità della notifica del ricorso introduttivo e per l'effetto, in modifica dell'ordinanza presidenziale del 5 aprile 2016,

DISPONE che XX versi a YY, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di 350 euro, annualmente rivalutata secondo indice Istat, a titolo di contributo al suo mantenimento;

CONCEDE i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., a decorrere dal 1° settembre 2016;

FISSA udienza al ... per l'ammissione dei mezzi istruttori e per il tentativo di conciliazione, disponendo all'uopo la comparizione personale delle parti.

Si comunichi alle parti costituite.

Così deciso in Torino, l'8 luglio 2016

Il Giudice Istruttore  
dott. Marco Carbonaro